



ALLEGATO "A" AL NUMERO 77127/33258 REPERTORIO

STATUTO**Titolo I****Denominazione, Sede, Scopi e Patrimonio****Articolo 1**

Per iniziativa dell'Arciconfraternita di Misericordia e Istituzioni Riunite in Siena, denominata in seguito Fondatore, e ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice Terzo Settore") e dei relativi decreti di attuazione, delle norme del Codice civile, nonché delle successive modificazioni e integrazioni, è costituita la **"Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura - Ente Filantropico del Terzo Settore"** d'ora in avanti denominata "Fondazione". La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

1. La Fondazione ha sede legale in Siena, Via del Porrione n. 49.

Articolo 3

1. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore lettere "u" e "v", avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato:

- erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 Codice Terzo Settore, co. 1 lettera "u");
- promozione cultura della legalità (art. 5 Codice Terzo Settore, co. 1 lettera "v").

In particolare la Fondazione:

- opera per l'adozione e la gestione di iniziative che concorrano alla prevenzione del fenomeno dell'usura e al superamento dello stato di sovraindebitamento;
- assume iniziative a favore di singoli, famiglie e di micro e piccole imprese, che non riescono a ottenere il credito bancario ordinario e pertanto a rischio di usura, attraverso il rilascio di garanzie alle banche per favorire la concessione di finanziamenti nel rispetto dei criteri di meritevolezza previsti dalla Legge 7 marzo 1996 n°108 e relativo decreto di attuazione;
- rilascia garanzie a banche per favorire la concessione di finanziamenti a persone, famiglie che non hanno capacità economico-patrimoniali per ottenere il credito bancario ordinario, ma presentano potenzialità economiche future che possano giustificare l'assunzione di impegni responsabilizzanti (microcredito sociale). Per questi interventi saranno utilizzati fondi specifici costituiti da contributi a tal fine specificatamente destinati;

	• organizza azioni di “fundraising” e connesse attività e iniziative di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di attività riconducibili a quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385 “Testo Unico in materia bancaria e creditizia”; • individua nuove metodologie di ricerca e sviluppo del dialogo con i cittadini per una maggiore emersione di situazioni a rischio di usura; • indica adeguati approcci, anche psicologici, per la soluzione di problemi secondo le diverse caratteristiche presentate dagli utenti; • opera per un’omogeneizzazione degli interventi, delle azioni e della legislazione anche a livello europeo nel campo del sovraindebitamento e della prevenzione dell'usura; • informa, anche attraverso idonee campagne conoscitive, i cittadini sui servizi esistenti a sostegno delle situazioni problematiche al fine di dare sicurezza a chi si trova in situazione di disagio e favorire la fiducia nelle Istituzioni; • ricerca strategie e sinergie diffuse nel campo della formazione e dell'informazione; • fornisce e richiede collaborazioni a istituzioni, Enti pubblici e privati, Associazioni e Organizzazioni di qualsiasi natura che s’interessano - a vario titolo e con specifiche competenze - dei temi dell'usura, del sovraindebitamento e del microcredito sociale; • supporta la ricerca sulle tematiche del sovraindebitamento anche se dovuto a situazioni di ludopatia; • promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti ai centri di ascolto; • promuove e organizza mostre, conferenze, convegni, esposizioni e manifestazioni sugli obiettivi che la Fondazione si prefigge; • assume qualunque iniziativa idonea a raggiungere gli scopi della Fondazione. La Fondazione può aderire o costituire, ai sensi dell’art. 41 del Codice del Terzo Settore, una rete associativa con enti aventi le sue stesse finalità civiche e solidaristiche o similari. La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, anche attraverso Società di gestione e imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari di utilità sociale. La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse o integrative.

Articolo 4

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal fondo di dotazione originario formato dal conferimento in denaro del Fondatore pari a Euro 110.000,00 (Centodiecimila Euro), sarà incrementato da:

- accantonamenti a riserve di eventuali avanzzi di gestione;
- liberalità ricevute, espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
- contributi, non aventi specifica destinazione, dello Stato e di Enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari,

3. La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo e ottenerne un'adeguata redditività.

Articolo 5

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione utilizza:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- i contributi comunitari, statali, regionali e di enti locali;
- ogni eventuale altro contributo o introito.

2. Per le spese di gestione potrà utilizzare i contributi non finalizzati al rilascio di garanzie alle banche per favorire la concessione di finanziamenti e parte delle rendite di tutti i contributi previa autorizzazione - ove necessaria - da parte degli eroganti.

Articolo 6

1. Presso la Fondazione è istituito, con sovvenzioni pubbliche e private, un Fondo speciale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operante secondo i criteri dettati dall'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108, dalle sue norme di attuazione recate dal D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315 e dalle loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Tale Fondo speciale deve avere una separata gestione amministrativa e contabile.

3. I criteri specifici di meritevolezza di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) del D.P.R. 315/97, in attuazione dell'art. 15, co. 6, della Legge 108/96, sono:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato del bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitamento all'usu-

ra.

4. I richiedenti - persone fisiche, famiglie e micro e piccole imprese - devono avere la residenza o la sede in un Comune della Regione Toscana.

5. L'amministrazione del Fondo - disciplinata da apposito Regolamento interno - è affidata al Consiglio di Amministrazione che, dal punto di vista operativo, si avvale del Comitato Garanzie.

Titolo II

Organi della Fondazione

Articolo 7

1. Gli Organi amministrativi della Fondazione sono:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Presidente;
- c) Organo di controllo.

2. L'Organo tecnico della Fondazione è il Comitato Garanzie.

3. Gli Organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Titolo III

II Consiglio di Amministrazione

Articolo 8

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da otto Consiglieri indicati rispettivamente:

- a) quattro dal Fondatore;
- b) due dai Centri di Ascolto;
- c) uno dalla Regione Toscana;
- d) uno dalle autonomie locali.

Tutti i componenti sono nominati dal Fondatore.

2. I Consiglieri devono possedere i requisiti previsti dal D.M. del 6 agosto 1996, nonché aver maturate esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale tenuto anche conto dei settori di intervento della Fondazione.

3. Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci con gli stessi poteri; la firma fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente. Nella stessa adunanza elegge il Segretario.

4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando i propri dati anagrafici completi, domicilio e cittadinanza (art. 26, co. 6, Codice Terzo Settore), nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori-

ri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Il Fondatore può nominare il Presidente Onorario scelto tra gli ex Presidenti della Fondazione che abbiano ricoperto il ruolo per più mandati o tra personalità di prestigio in campo sociale e/o economico.

Articolo 9

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e, di regola, almeno due volte l'anno. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno tre Consiglieri, o l'Organo di controllo, ne facciano richiesta motivata al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o comunque nel territorio della Repubblica Italiana. Le sedute possono svolgersi anche in video-conferenza, purché la modalità consenta la verifica dell'identità del consigliere.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri, anche a mezzo e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione può avvenire telefonicamente, con un preavviso di sole 48 ore. In caso di presenza di tutti i suoi componenti, la riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

3. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno cinque Consiglieri compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a voto palese. Possono essere adottate a voto segreto solo su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente; in tale evenienza, se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente rende palese il suo voto.

6. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, che indicherà persona facente parte della struttura della Fondazione. La durata dell'incarico sarà stabilita nel Regolamento Generale.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Presidente Onorario con voto consultivo.

Articolo 10

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, provvede all'eventuale assunzione del personale e a conferire incarichi di collaborazione con professionisti e consulenti esterni.

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare i componenti del Comitato Garanzie e stabilire l'importo delle disponibilità finanziarie che potrà essere impegnato per il rilascio di garanzie, nonché l'importo massimo di ogni singola garanzia per forma tecnica di intervento;
- b) approvare il Regolamento Generale predisposto dal Presidente e il Regolamento interno del Comitato Garanzie;
- c) discutere e approvare i programmi generali della Fondazione e i programmi specifici di attività predisposti dal Presidente;
- d) redigere annualmente il bilancio di previsione, che dovrà essere approvato entro il 31 Dicembre precedente la data di inizio dell'esercizio al quale si riferisce, nonché il bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla data di chiusura del relativo esercizio, come previsto dal successivo articolo 17, unitamente a una relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere;
- e) deliberare l'accettazione e l'utilizzazione di donazioni e lasciti, e l'accensione di mutui e finanziamenti;
- f) deliberare gli acquisti dei beni mobili, nonché la loro utilizzazione e alienazione;
- g) decidere l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché l'eventuale concessione di ipoteche sui beni stessi;
- h) discutere e approvare eventuali collaborazioni con organismi di studio, indagine e ricerca italiani ed esteri;
- i) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
- j) nominare eventualmente un Direttore con i compiti di elaborare progetti, proposte e programmi annuali in ordine alle varie iniziative della Fondazione sulla base di direttive di massima del Consiglio di Amministrazione, di adottare i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione e di coordinare l'attività del Comitato Garanzie. In mancanza della nomina di un Direttore, i compiti sopra indicati saranno svolti dal Presidente con possibilità di delega ad altri volontari.

Titolo IV

Il Presidente

Articolo 11

1. Il Presidente della Fondazione è scelto dal Fondatore fra persone residenti nella Provincia di Siena e in possesso degli specifici requisiti di onorabilità previsti dal D. M. del 6 agosto 1996.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;

c) predispone il Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d) può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato Garanzie;

e) rilascia, ove lo ritenga opportuno, deleghe speciali; promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione le liti nelle procedure esecutive e ingiuntive;

f) nomina, qualora se ne verifichi la necessità, gli avvocati con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessata la Fondazione;

g) provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ai rapporti con i volontari e con il personale dipendente, nonché con i collaboratori esterni;

h) provvede, in caso di urgenza e di necessità, all'esercizio dei poteri di competenza del Consiglio di Amministrazione, portando a ratifica del Consiglio stesso le decisioni assunte alla prima successiva riunione;

i) assume le opportune iniziative e adotta tutti i provvedimenti per dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V

Organo di controllo

Articolo 12

1. L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Fondatore indica il Presidente, un membro effettivo e un supplente. I Centri di Ascolto indicano l'altro membro effettivo e l'altro supplente. Dura in carica quattro anni e i membri sono rinominabili. Tutti i componenti sono nominati dal Fondatore.

2. Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei Revisori legali (art. 2397 C.C.); gli altri membri devono essere in possesso di adeguate conoscenze professionali e, le eventuali cause d'ineleggibilità o decadenza sono quelle previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

3. I membri dell'Organo di controllo devono partecipare alle due riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si approvano i bilanci. Possono partecipare a ogni altra riunione del Consiglio, per cui devono essere comunque convocati.

Articolo 13

1. L'Organo di controllo esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.

Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. In caso di sostituzione del Presidente in corso di mandato il Fondatore provvede alla nomina con scadenza fine mandato.

5. Il Presidente e i Revisori effettivi non possono far parte del Consiglio di Amministrazione né del Comitato Garanzie; possono invece assumere cariche negli organi di altre Società o Enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 (Codice Terzo Settore), ovvero ritenuto opportuno, il Fondatore nomina un Revisore legale dei Conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI

Comitato Garanzie

Articolo 14

1. Il Comitato Garanzie è l'organo tecnico della Fondazione ed è composto da dieci componenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione è invitato alle riunioni del Comitato. Per una migliore illustrazione delle pratiche possono essere, inoltre, invitati un componente dell'Ufficio Garanzie e componenti dei Centri di Ascolto.

2. I componenti il Comitato devono essere in possesso dei titoli di cui al D. M. del 7 agosto 1996, nonché aver maturato comprovate esperienze e competenze in materia. Possono risiedere in qualunque provincia toscana.

3. Il Comitato ha competenza in tema di deliberazione sulle richieste, presentate dai Centri di Ascolto, di rilascio di garanzie alle banche per favorire la concessione di finanziamenti. L'impegno complessivo deliberato e l'importo di ogni singola garanzia rilasciata non potranno superare le somme stabilite dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato alla lettera a) del precedente articolo 10.

4. I criteri per il funzionamento del Comitato sono stabiliti da apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5. I membri del Comitato non possono ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente della Fondazione o di componenti dell'Organo di controllo.

Titolo VII

Norme generali concernenti i componenti gli organi della Fondazione

Articolo 15

1. Tutti i componenti degli organi della Fondazione hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione stessa.
2. Gli Organi della Fondazione restano in carica quattro anni e possono essere nominati di nuovo.
3. Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza negli Organi, la sostituzione deve avvenire entro quindici giorni dalla vacanza, mediante nuova designazione da effettuare con le stesse modalità di quella effettuata per il componente uscente. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.
4. Nel caso in cui un componente di uno degli Organi venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
5. Ai componenti degli Organi amministrativi, tecnici e di controllo della Fondazione non spetta alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese vive sostenute; fa eccezione il Presidente dell'Organo di controllo, al quale è corrisposto un compenso annuo, preventivamente fissato al momento della nomina con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

1. Entro sessanta giorni precedenti la data di fine incarico degli Organi della Fondazione, il Presidente della Fondazione invia con lettera raccomandata o mail l'invito agli Enti di cui agli artt. 8 e 12 a effettuare le indicazioni di competenza, assegnando per tale adempimento il termine di trenta giorni. Entro detto termine le suddette indicazioni dovranno pervenire alla Fondazione; insieme a esse devono essere comunicati i dati anagrafici dei componenti nominati e l'accettazione sottoscritta da parte di questi ultimi.
2. Gli Enti che non provvederanno a effettuare e a comunicare tali indicazioni entro il termine prefissato dal presente articolo, non potranno vantare il diritto a indicare i nominativi di competenza all'interno del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo. In tal caso, il Presidente della Fondazione dà immediatamente notizia della mancata indicazione dei nominativi al Fondatore, il quale provvederà, entro quindici giorni, di sua iniziativa alle nomine mancanti.
3. In caso di modifiche statutarie che riducano il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Organo di controllo e/o del Comitato Garanzie, i Componenti dell'organo interessato dalla riduzione decadono con l'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di competenza; i medesimi rimangono comunque in carica fino al-

la costituzione del nuovo organo con il compito di provvedere alla ordinaria amministrazione e agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di competenza.

4. Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può tenersi conto nella redazione del Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII

Bilanci

Articolo 17

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione annuale della Fondazione deve essere deliberato in attivo, o quanto meno in pareggio.

3. Il bilancio consuntivo dell'esercizio e il bilancio di previsione sono comunicati dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di controllo.

4. Il bilancio di previsione e quello consuntivo, corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che s'intende svolgere, sono inviati alle Autorità di competenza e resi pubblici nelle forme ritenute più idonee.

5. Il progetto di bilancio, la relativa relazione e l'eventuale bilancio sociale (secondo quanto previsto dall'art. 14 del CTS) sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero competente (art. 13 CTS). I documenti citati sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. Il bilancio approvato va depositato - entro il 30 giugno - presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

6. È fatto espressamente divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia prevista per legge.

7. Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

8. Gli Organi di amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente. Eventuali disavanzi, dovuti a eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi.

9. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (artt. 13 e 87) e del Codice Civile.

Titolo IX

Facoltà di firma

Articolo 18

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8.
- c. I poteri di firma concessi dal Presidente o dal Vice Presidente sono regolati dalle previsioni e specificazioni contenute nei rispettivi atti di delega.

Libri

Articolo 19

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo e, se nominato, del Revisore legale dei conti o società di revisione legale.

Titolo X

Organizzazione interna

Articolo 20

1. Per la sua organizzazione interna la Fondazione si avvale prevalentemente di volontari del socio Fondatore, i quali sono iscritti nel Registro dei Volontari del Fondatore stesso. Il Fondatore provvede a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. La Fondazione può eventualmente assumere, ai sensi dell'art. 16 del CTS, lavoratori dipendenti nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa, ovvero per qualificarne e specializzarne l'attività. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dalla contrattazione collettiva e dal Codice del Terzo Settore (art. 8, co. 3 lettera b).

Titolo XI

Estinzione

Articolo 21

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori scelti tra i suoi componenti.

2. I contributi ricevuti e finalizzati al rilascio di garanzie a banche, per favorire la concessione di finanziamenti, dovranno essere restituiti agli eroganti per l'importo degli stessi che risulti libero dagli impegni di garanzia al momento dello scioglimento. Successivamente, con cadenza annuale, dovrà essere restituito il rimanente importo per la parte che nel semestre sia stata liberata dai vincoli di ga-

ranzia. I contributi ricevuti per la gestione ordinaria, che la Fondazione ha deciso di versare nel Fondo di Garanzia, per disporre di un maggiore importo da utilizzare negli interventi, andranno a confluire nel patrimonio della Fondazione.

3. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto su indicazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a fini di pubblica utilità, a una o più Fondazioni o altri ETS (Enti Terzo Settore) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo XII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 22

1. Il presente Statuto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento e approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di competenza (Regione Toscana) e sarà reso pubblico nelle forme più idonee, ovvero con pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

2. Alla data di approvazione dello Statuto il Fondatore nomina, in prima istanza, tutti i componenti gli Organi della Fondazione, i quali durano in carica secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

3. Entro i sessanta giorni precedenti la fine del mandato, il Presidente della Fondazione, avvia la procedura prevista dall'art. 17 per la nomina dei nuovi componenti gli Organi della Fondazione.

Articolo 23

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale si farà riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle altre norme di legge in materia.

F.to LELIO GROSSI

" RICCARDO COPPINI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA

Siena